

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME SUI  
MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA  
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***PARTE A***

***DISPOSIZIONI GENERALI***

***SEZIONE 5***

***RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE***

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione - Principio della rappresentanza .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1</b>	<b>Banca dati dei rappresentanti.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2</b>	<b>Rappresentanza assunta da avvocati .....</b>	<b>6</b>
2.2.1	Il termine «avvocato» .....	6
2.2.2	Qualifica	6
2.2.3	Nazionalità e domicilio professionale .....	7
2.2.4	Abilitazione ad agire in materia di marchi e/o disegni o modelli.....	7
<b>2.3</b>	<b>Mandatari abilitati ammessi e iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio.....</b>	<b>7</b>
2.3.1	Abilitazione ai sensi del diritto nazionale.....	8
2.3.2	Cittadinanza e domicilio professionale .....	9
2.3.3	Certificato.....	10
2.3.4	Esenzioni .....	10
2.3.5	Procedura per l'iscrizione nell'elenco di mandatari abilitati .....	10
2.3.6	Emendamento dell'elenco di mandatari abilitati .....	11
2.3.6.1	Cancellazione.....	11
2.3.7	Reiscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati .....	12
<b>2.4</b>	<b>Rappresentanza assunta da un dipendente .....</b>	<b>12</b>
2.4.1	Dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro .....	13
2.4.2	Rappresentanza assunta da dipendenti di una persona giuridica con legami economici.....	13
<b>2.5</b>	<b>Rappresentanza legale.....</b>	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>Nomina di un rappresentante professionale.....</b>	<b>15</b>
<b>3.1</b>	<b>Condizioni nelle quali la nomina è obbligatoria .....</b>	<b>15</b>
3.1.1	Domicilio e sede di attività .....	15
3.1.2	Nozione di territorio «nel SEE» .....	16
<b>3.2</b>	<b>Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di nomina obbligatoria.....</b>	<b>16</b>
3.2.1	Durante la registrazione .....	16
3.2.2	Durante l'opposizione .....	17
3.2.3	Annullamento.....	17
<b>3.3</b>	<b>Nomina non obbligatoria di un rappresentante.....</b>	<b>18</b>
<b>3.4</b>	<b>Nomina/sostituzione di un rappresentante.....</b>	<b>18</b>
3.4.1	Nomina/sostituzione esplicita .....	18
3.4.2	Nomina implicita .....	19
3.4.3	Associazioni di rappresentanti.....	19
3.4.4	Numeri ID.....	20
<b>4</b>	<b>Comunicazione con i rappresentanti.....</b>	<b>20</b>
<b>5.</b>	<b>Procura.....</b>	<b>21</b>
<b>5.1</b>	<b>Procure speciali.....</b>	<b>22</b>

<b>5.2</b>	<b>Procure generali .....</b>	<b>22</b>
5.2.1	Registrazione di procure generali.....	22
<b>5.3</b>	<b>Conseguenze in caso di procura mancante richiesta espressamente dall'Ufficio .....</b>	<b>23</b>
<b>6</b>	<b>Ritiro della nomina di un rappresentante o di una procura .....</b>	<b>23</b>
6.1	Azione intrapresa dal rappresentato.....	23
6.2	Ritiro da parte del rappresentante .....	23
<b>7</b>	<b>Decesso o incapacità legale del soggetto rappresentato o rappresentante.....</b>	<b>24</b>
7.1	Decesso o incapacità legale del soggetto rappresentato.....	24
7.2	Decesso o incapacità legale del rappresentante.....	24
<b>Allegato 1</b>	<b>.....</b>	<b>25</b>
<b>Allegato 2</b>	<b>.....</b>	<b>32</b>

## 1 Introduzione - Principio della rappresentanza

Articoli 92 e 93 RMUE, regola 76 REMUE,

Per i MUE, si applicherà una nuova prassi relativamente all'obbligo di essere rappresentati dinanzi all'EU IPO e ai rappresentanti professionali abilitati ad agire dinanzi all'EU IPO.

Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo (SEE), formato dall'Unione europea e dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia, non sono tenute a essere rappresentate nelle procedure dinanzi all'Ufficio (cfr. punto 3.1.1.).

Le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel SEE devono essere rappresentate da un rappresentante con sede all'interno del SEE. Tale obbligo esiste in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto concerne l'atto di deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea. Cfr. il paragrafo 3.2.1 in appresso sulle conseguenze della mancata nomina di un rappresentante, quando la rappresentanza è obbligatoria, una volta depositata la domanda di marchio dell'Unione europea.

I rappresentanti ai sensi degli articoli 92 e 93 RMUE possono essere domiciliati nel SEE.

Per i DMC, il territorio di riferimento ai fini dell'obbligo di essere rappresentati e del luogo in cui devono avere sede i rappresentanti ai sensi dell'articolo 78 RDC è l'UE. In questa sezione si fa riferimento solo al **SEE**; tuttavia, i riferimenti a quest'ultimo dovrebbero essere sostituiti con **UE** per i procedimenti relativi a DMC.

La rappresentanza non è richiesta per le domande di rinnovo di marchi dell'Unione europea o disegni o modelli comunitari o per il deposito di una domanda di consultazione di fascicoli.

In linea di principio, i rappresentanti non sono tenuti a presentare una procura ad agire dinanzi all'Ufficio a meno che l'Ufficio non lo richieda esplicitamente ovvero dove, in procedimenti *inter partes*, l'altra parte ne faccia espressamente richiesta.

Una volta designato un rappresentante, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con quest'ultimo.

Per ulteriori informazioni su specifici aspetti della rappresentanza professionale nel corso del procedimento dinanzi all'Ufficio in materia di marchi internazionali, si prega di consultare le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

La prima parte di questa sezione (punto 2) definisce i diversi tipi di rappresentanti.

La seconda parte di questa sezione (paragrafi da 3 a 6) tratta della nomina o della mancata nomina di rappresentanti e della procura di questi ultimi.

## 2 Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti

Articolo 92, paragrafo 3 e articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUR, regola 76 REMUE, articolo 77, paragrafo 3 e articolo 78, paragrafo 1, lettere a) e b), RDC

In tutti gli Stati membri del SEE, la rappresentanza in procedimenti legali è una professione regolamentata e può essere esercitata solo in condizioni particolari. La terminologia dell'articolo 93, RMUE, racchiude diverse categorie di rappresentanti alla sezione «Rappresentanza professionale». Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, si distinguono le seguenti categorie di rappresentanti:

**gli avvocati** (articolo 93, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC) sono i rappresentanti professionali che, a seconda della legislazione nazionale, sono sempre qualificati per rappresentare terzi dinanzi a uffici nazionali (cfr. punto 2.2);

**gli altri professionisti** (articolo 93, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC) devono rispettare ulteriori condizioni e devono essere iscritti in un elenco specifico tenuto dall'Ufficio a tale scopo (l'elenco «rappr. prof. EUIPO»). Tra questi, occorre distinguere altri due gruppi: coloro che potrebbero operare come rappresentanti solo in procedimenti relativi a disegni o modelli comunitari (DMC) («elenco per i disegni o modelli») e coloro che possono operare in procedimenti relativi anche a marchi dell'Unione europea (cfr. punto 2.3 successivo). L'Ufficio fa collettivamente riferimento a detti professionisti come «**mandatari abilitati**».

Diversi avvocati e rappresentanti professionali possono essere organizzati in entità chiamate «**associazioni di rappresentanti**» (regola 76, paragrafo 9, REMUE) (cfr. punto 3.4.3).

La categoria finale di rappresentanti sono i **dipendenti** che agiscono in qualità di rappresentanti di una parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio (articolo 92, paragrafo 3, prima alternativa, RMUE) (cfr. punto 2.4.1 successivo) o i dipendenti di persone giuridiche **aventi legami economici con esse** (articolo 92, paragrafo 3, seconda alternativa, RMUE) (cfr. punto 2.4.2).

I dipendenti devono esseri distinti dai **rappresentanti legali** ai sensi del diritto nazionale (cfr. punto 2.5 successivo).

### 2.1 Banca dati dei rappresentanti

Tutti coloro che s'identificano come rappresentanti o dipendenti di singoli in procedimenti dinanzi all'Ufficio e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa, sono inseriti nella banca dati dei rappresentanti e ricevono un numero identificativo. La banca dati ha una duplice funzione, giacché fornisce tutti i dati di contatto pertinenti con il numero ID specifico per ogni tipo di rappresentante e l'informazione pubblica contenuta nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli.

Tutti i rappresentanti, comprese le associazioni di rappresentanti, devono indicare la categoria di rappresentante cui appartengono, il loro nome e il loro indirizzo, secondo la regola 1, REMUE.

Un rappresentante può avere diversi ID. Ad esempio, le associazioni di rappresentanti possono avere diversi ID per indirizzi ufficiali diversi (da distinguere da indirizzi di corrispondenza diversi, che possono essere identificati con un unico ID (cfr. le Direttive, parte E, sezione 1, Modifiche di una registrazione). Singoli rappresentanti possono avere un ID come rappresentante dipendente e un ID diverso come avvocato nel loro diritto.

Un avvocato non può, in linea di principio, figurare nella banca dati come «rappresentante EUIPO», dal momento che non deve essere ammesso dall'EUIPO. L'Ufficio, pertanto, respinge quasi invariabilmente le richieste di avvocati di essere iscritti nell'elenco dei mandatarî abilitati dinanzi all'EUIPO. L'unica eccezione è quando un rappresentante dell'elenco è anche avvocato e tale doppia qualifica è consentita dalla legislazione nazionale.

La banca dati dei mandatarî abilitati è disponibile on-line. Nella banca dati i rappresentanti sono identificati come: associazione, dipendente, avvocato (legale) e rappresentante professionale. A livello interno, l'ultima categoria è suddivisa in due sottocategorie: il tipo 1 è composto da avvocati specializzati in disegni o modelli, esclusivamente autorizzati alla rappresentanza in questa materia ai sensi dell'articolo 78, RDC, e il tipo 2 da avvocati specializzati in marchi, disegni o modelli ai sensi dell'articolo 93, RMUE.

## 2.2 Rappresentanza assunta da avvocati

Articolo 93, paragrafo 1, lettera a), RMUE e articolo 78 RDC
--

Un avvocato è un mandatario abilitato che può rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio, automaticamente e senza ulteriore riconoscimento formale, a condizione che siano soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- a) deve essere qualificato in uno degli Stati membri del SEE;
- b) deve avere il proprio domicilio professionale all'interno del SEE;
- c) deve avere il diritto, in tale Stato, di agire quale mandatario in materia di marchi e/o di disegni e modelli.

### 2.2.1 Il termine «avvocato»

La direttiva 98/5/CE del 16/02/1998, GU CE L 77, 14/03/1998, del Parlamento europeo e del Consiglio definisce il termine «avvocato» (cioè legale). I titoli professionali sono individuati nella colonna «Terminologia per avvocato» di cui all'allegato 1 di questa sezione.

### 2.2.2 Qualifica

Per qualifica in uno Stato membro del SEE si intende che la persona deve essere ammessa all'esercizio della professione forense o alla pratica utilizzando uno dei summenzionati titoli professionali identificati nell'Allegato 1 ai sensi della corrispondente normativa nazionale. L'Ufficio non effettuerà verifiche in tal senso, a meno che non vi siano seri dubbi al riguardo.

### 2.2.3 Nazionalità e domicilio professionale

Non è prevista alcuna disposizione in materia di nazionalità. Pertanto, l'avvocato può avere la nazionalità di uno Stato non membro del SEE.

Il domicilio professionale deve essere ubicato nel SEE. Una casella postale non costituisce un domicilio professionale. Tale domicilio professionale non deve necessariamente essere l'unico domicilio professionale del rappresentante. Peraltro, il domicilio professionale potrebbe essere sito in uno Stato membro del SEE diverso da quello in cui l'avvocato è ammesso ad esercitare la professione forense. Tuttavia, avvocati che abbiano unicamente un domicilio professionale al di fuori del SEE non sono legittimati a rappresentare dinanzi all'Ufficio, anche se dovessero essere abilitati a esercitare la professione forense in uno degli Stati membri del SEE.

Se un'associazione di rappresentanti come, ad esempio, uno studio o un ufficio legale, ha diversi domicili professionali, essa può agire in veste di rappresentante utilizzando unicamente un domicilio professionale che sia sito nel SEE. L'Ufficio comunicherà con l'avvocato servendosi esclusivamente dell'indirizzo nel SEE.

### 2.2.4 Abilitazione ad agire in materia di marchi e/o disegni o modelli

L'abilitazione ad agire in qualità di rappresentante in materia di marchi e/o di disegni o modelli in uno stato deve includere l'abilitazione a rappresentare clienti dinanzi al corrispondente ufficio nazionale della proprietà industriale. Questa condizione si applica a tutti gli Stati membri del SEE.

Gli avvocati di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), RMUE, che soddisfano le condizioni esposte nel presente articolo acquisiscono automaticamente il diritto di rappresentare i propri clienti dinanzi all'Ufficio. Ciò significa, fondamentalmente, che se un avvocato ha il diritto di agire in materia di marchi e/o disegni o modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro del SEE in cui si è qualificato, sarà anche in grado di agire dinanzi all'Ufficio. Gli avvocati non sono iscritti nell'elenco di mandatarî abilitati cui fa riferimento l'articolo 93, paragrafo 2, RMUE, perché l'abilitazione e le qualifiche professionali speciali citate nella suddetta disposizione riguardano persone che appartengono a categorie di rappresentanti specializzati in materia di proprietà industriale o marchi, mentre gli avvocati hanno, per definizione, il diritto di rappresentare in tutte le questioni legali.

Se un legale (avvocato), cui è già stato attribuito un numero di identificazione come avvocato, chiede l'iscrizione nell'elenco, il numero verrà mantenuto, ma lo stato cambierà da «avvocato» a «rappresentante professionale». L'unica eccezione è quando un mandatario abilitato dell'elenco è anche un avvocato ed è autorizzato, ai sensi del diritto nazionale, ad agire in entrambi i contesti.

**L'allegato 1** dà una spiegazione dettagliata delle normative specifiche per la maggior parte dei paesi.

## 2.3 Mandatarî abilitati ammessi e iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio

Articolo 93, paragrafo 1, lettera b); articolo 93, paragrafo 2, RMUE e articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC
--

Il secondo gruppo di persone abilitate a rappresentare professionalmente terzi dinanzi all'Ufficio riunisce quelle persone i cui nomi figurano in uno dei due elenchi di mandatarie abilitate tenuto dall'Ufficio, l'elenco rappr. prof. EUIPO e l'elenco disegni o modelli.

Per questa categoria di mandatarie abilitate, l'iscrizione nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco disegni o modelli li abilita a rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio. Un rappresentante che è stato iscritto nell'elenco rappr. prof. EUIPO di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), ha diritto automaticamente a rappresentare terzi in materia di disegni o modelli ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC, e non verrà iscritto nello speciale elenco di mandatarie abilitate competenti in tema di disegni o modelli («elenco per i disegni o modelli»).

Se una persona che figura nell'elenco tenuto ai sensi dell'articolo 93, RMUE, chiede di essere iscritto nell'elenco per i disegni o modelli tenuto per i mandatarie abilitate ad agire esclusivamente in materia di disegni o modelli comunitari ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 4, RDC, la richiesta sarà respinta.

L'elenco per i disegni o modelli è previsto solo per i mandatarie abilitate che hanno diritto a rappresentare i clienti dinanzi all'Ufficio in materia di disegni o modelli, ma non in materia di marchi.

**L'allegato 2** dà una spiegazione dettagliata delle normative specifiche per la maggior parte dei paesi.

L'iscrizione negli elenchi è subordinata alla compilazione di una richiesta, firmata individualmente dalla persona interessata, utilizzando il modulo creato ad hoc dall'Ufficio e disponibile al seguente indirizzo: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>.

Per poter essere iscritti nell'elenco occorre soddisfare tre requisiti:

- a) il rappresentante deve essere cittadino di uno degli Stati membri del SEE;
- b) deve avere il proprio domicilio professionale all'interno del SEE;
- c) deve essere legittimato, conformemente alla legislazione nazionale, a rappresentare terzi in materia di marchi dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale. A tal fine il rappresentante deve fornire un certificato che attesti tale condizione, rilasciato dall'ufficio nazionale della proprietà industriale di uno Stato membro del SEE.

### 2.3.1 Abilitazione ai sensi del diritto nazionale

Le condizioni per l'iscrizione nell'elenco rappr. prof. EUIPO e nell'elenco per i disegni o modelli dipendono dall'ordinamento giuridico dello Stato membro del SEE interessato.

Articolo 93, paragrafo 2, lettera c), RMUE e articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC
--

In numerosi Stati membri del SEE, l'abilitazione a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in materia di marchi è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale (articolo 93, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, RMUE). Pertanto, al fine di essere abilitata ad agire in veste di rappresentante, la persona deve



possedere la qualifica necessaria. In altri Stati membri del SEE, non esiste tale requisito di una qualificazione speciale, vale a dire, la rappresentanza in materia di marchi è aperta a chiunque. In tal caso, è necessario che la persona interessata abbia regolarmente esercitato attività di rappresentanza in materia di marchi o disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale in questione per almeno cinque anni (articolo 93, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, RMUE). Esiste inoltre una sottocategoria che riunisce gli Stati membri del SEE che dispongono di un sistema di riconoscimento ufficiale della qualificazione professionale richiesta per rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in questione. Tale riconoscimento, tuttavia, non è una condizione indispensabile all'esercizio della rappresentanza professionale. In questo caso, le persone la cui qualificazione professionale è riconosciuta sono dispensate da tale condizione relativa all'esercizio della professione per almeno cinque anni.

#### **Prima alternativa - Qualificazione professionale speciale**

Quando, nello Stato membro del SEE in questione, l'abilitazione è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver acquisito tale qualificazione professionale speciale.

Questa qualificazione professionale speciale (spesso acquisita per mezzo di un esame) è richiesta in Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

Se la persona conferma di lavorare per due associazioni di rappresentanti diverse o da due indirizzi diversi, le si possono attribuire due diversi numeri. È anche possibile avere due numeri diversi, uno come avvocato e uno come rappresentante professionale EUIPO, laddove tale doppia qualifica è prevista dalla legge nazionale (per esempio, in Belgio e in Francia queste due funzioni non sono compatibili).

#### **Seconda alternativa - Cinque anni di esperienza**

Quando, nello Stato membro del SEE interessato, l'abilitazione non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno cinque anni dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri del SEE.

Il Direttore esecutivo può concedere l'esenzione da tale obbligo (cfr. punto 2.3.4).

Ciò vale per il Benelux, la Danimarca, Malta, la Finlandia e la Svezia.

#### **Terza alternativa - Riconoscimento da parte di uno Stato membro del SEE**

Sono dispensate dalla condizione relativa all'esercizio della professione per almeno cinque anni le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi e/o disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri del SEE, è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.

### 2.3.2 Cittadinanza e domicilio professionale

Articolo 93, paragrafo 2, lettere a-b, RMUE e articolo 93, paragrafo 4, RMUE
--

Il rappresentante professionale che richiede l'iscrizione nell'elenco deve possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE e avere domicilio professionale o impiego nel SEE. L'abilitazione a rappresentare in altri Stati membri del SEE, nonché l'esperienza professionale ivi acquisita, può essere presa in considerazione solo entro i limiti di applicazione dell'articolo 93, paragrafo 4, RMUE. Il Direttore esecutivo può concedere l'esenzione da tale obbligo (cfr. punto 2.3.4 successivo).

### 2.3.3 Certificato

Articolo 93, paragrafo 3, RMUE

Il rispetto delle suddette condizioni, di cui all'articolo 93, paragrafo 2, RMUE, deve essere comprovato da un attestato rilasciato dal corrispondente ufficio nazionale. Alcuni uffici nazionali rilasciano certificati individuali, mentre altri forniscono all'Ufficio certificati in blocco. Essi inviano regolarmente elenchi aggiornati dei mandatari abilitati a rappresentare i clienti dinanzi al loro ufficio (cfr. comunicazione n. 1/95 del Presidente dell'Ufficio del 18/09/1995, GU UAMI 1995, 16). In caso contrario, l'interessato deve allegare alla propria richiesta un certificato individuale (cfr. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>).

### 2.3.4 Esenzioni

Articolo 93, paragrafo 4, RMUE

In particolari circostanze, il Direttore esecutivo può concedere una deroga alla disposizione che impone di possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE, nonché alla disposizione che impone di aver regolarmente esercitato la professione in materia di marchi per almeno cinque anni, purché il mandatario abilitato dimostri di aver acquisito la qualificazione richiesta in altro modo. Tale potere è di natura discrezionale.

Nei casi sinora sottoposti alla sua attenzione, il Direttore esecutivo ha concesso deroghe alla disposizione in materia di nazionalità. Le esenzioni dall'obbligo dei cinque anni di esperienza sono limitate al caso in cui una qualificazione ad agire come rappresentante in materia di marchi, acquisita in altro modo, sia già stata valida per il periodo equivalente.

Sono compresi i casi in cui il mandatario abilitato, prima di diventare agente in materia di proprietà industriale, sia stato responsabile delle attività relative ai marchi all'interno di una società, senza aver personalmente agito dinanzi al corrispondente ufficio nazionale. È necessario che l'esperienza sia stata acquisita in uno Stato membro del SEE

### 2.3.5 Procedura per l'iscrizione nell'elenco di mandatari abilitati

Articolo 93, paragrafo 3, RMUE e articolo 78, RDC

L'iscrizione nell'elenco entra in vigore dal momento della notifica di una decisione favorevole, la quale contiene l'indicazione del numero identificativo attribuito al mandatario abilitato. Le iscrizioni nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Qualora uno dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco non sia soddisfatto, e dopo che al richiedente è stata data la possibilità di rispondere alla notifica di irregolarità dell'Ufficio in tal senso, verrà presa una decisione di rigetto a meno che il richiedente non ponga rimedio a tale irregolarità. L'interessato può presentare un ricorso contro questa decisione (articolo 58, paragrafo 1 e articolo 133, RMUE).

I mandatari abilitati possono ottenere gratuitamente una copia aggiuntiva della decisione. I fascicoli relativi alle richieste di iscrizione nell'elenco rapp. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli non sono aperti alla consultazione pubblica.

### 2.3.6 Emendamento dell'elenco di mandatari abilitati

#### 2.3.6.1 Cancellazione

**Prima alternativa**, su propria richiesta

Articolo 93, paragrafo 5, RMUE, regola 78, paragrafi 1 e 6, REMUE e articolo 64, paragrafi 1 e 6, REDC
--

L'iscrizione di un mandatario abilitato nell'elenco rapp. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli sarà cancellata su richiesta di detto mandatario.

La cancellazione sarà registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La notifica di cancellazione verrà inviata al rappresentante e la cancellazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

**Seconda alternativa**, cancellazione automatica dall'elenco di mandatari abilitati

Regola 78, paragrafi 2 e 5, REMUE, e articolo 64, paragrafi 2 e 5, REDC
---

L'iscrizione di un mandatario abilitato nell'elenco rapp. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli sarà cancellata automaticamente

- a) in caso di decesso o d'incapacità legale di detto mandatario abilitato;
- b) qualora il mandatario abilitato non possieda più la cittadinanza di uno Stato membro del SEE; tuttavia, il Direttore esecutivo può ancora concedere una deroga a norma dell'articolo 93, paragrafo 4, lettera b), RMUE;
- c) qualora il mandatario abilitato non abbia più il domicilio professionale o l'impiego nel SEE; oppure
- d) qualora il mandatario abilitato non sia più legittimato a rappresentare terzi dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro del SEE.

Nel caso in cui il mandatario abilitato passi da essere un avvocato specializzato in disegni o modelli ad essere un avvocato specializzato in marchi, sarà eliminato dall'elenco per disegni o modelli e iscritto nell'elenco rapp. prof. EUIPO.

L'Ufficio può essere informato delle suddette circostanze in diversi modi. In caso di dubbio, l'Ufficio, prima della cancellazione dalla lista, chiederà chiarimenti all'ufficio nazionale in questione. Esso interpellerà anche il mandatario abilitato per verificare la

possibilità che questi abbia il diritto di restare iscritto nell'elenco in virtù di un altro fondamento di diritto o di fatto.

La cancellazione sarà registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La decisione della cancellazione sarà notificata al mandatario e la cancellazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione (vedere Decisione 2009-1 del 16 giugno 2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso recante Istruzioni per le parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso).

#### 2.3.6.2 Sospensione dell'iscrizione nell'elenco di mandatarî abilitati

Regola 78, paragrafi 3 e 5, RMUE, e articolo 64, paragrafo 3, REDC

L'iscrizione del mandatario abilitato nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli sarà sospesa d'ufficio dall'Ufficio qualora l'abilitazione del mandatario a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale di uno Stato membro del SEE sia stata sospesa.

L'ufficio nazionale della proprietà industriale dello Stato membro del SEE interessato deve, ove a conoscenza di tali eventi, informarne tempestivamente l'Ufficio. Prima di prendere una decisione in merito alla sospensione dell'iscrizione, per la quale è ammesso ricorso, l'Ufficio lo comunicherà al rappresentante dandogli l'opportunità di formulare le proprie osservazioni (vedere Decisione 2009-1 del 16 giugno 2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso recante Istruzioni per le parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso).

#### 2.3.7 Reiscrizione nell'elenco dei mandatarî abilitati

Regola 78, paragrafo 4, REMUE, e articolo 64, paragrafo 4, REDC

Una persona iscritta che sia stata cancellata dall'elenco potrà, su sua richiesta, essere iscritta nuovamente nell'elenco di mandatarî abilitati qualora le condizioni che hanno comportato la sua cancellazione o sospensione non sussistano più.

In tal caso, dovrà essere presentata una nuova richiesta seguendo la normale procedura per l'iscrizione nell'elenco dei mandatarî abilitati (cfr. il punto 2.2).

## 2.4 Rappresentanza assunta da un dipendente

Articolo 92, paragrafo 3, RMUE, e articolo 77, paragrafo 3, RDC

Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio, sede, oppure uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da una persona fisica alle proprie dipendenze («dipendente»).

Una persona fisica che ha domicilio al di fuori del SEE non può designare un rappresentante dipendente nell'SEE.

Inoltre, i dipendenti delle suddette persone giuridiche potranno agire per conto di altre persone giuridiche che abbiano legami economici con la prima persona giuridica (decisione del 25/01/2012, R 0466/2011-4, *FEMME LIBRE / FEMME et al.*, § 10) (cfr. il punto 2.4.2 successivo). Ciò si applica anche se queste altre persone giuridiche non dovessero avere domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE (cfr. il punto 2.4.2). Se una persona giuridica al di fuori del SEE dovesse essere così rappresentata, non sarà tenuta a nominare un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, ciò in deroga alla disposizione che prevede che le parti in causa nei procedimenti domiciliate al di fuori SEE sono tenute a nominare un mandatario abilitato.

Regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE

Sui moduli predisposti dall'Ufficio conformemente alla regola 83, paragrafo 1, REMUE, il dipendente che firma la domanda o richiesta dovrà indicare il proprio nome e barrare le caselle relative ai dipendenti, nonché compilare la sezione a pagina 1 del modulo riservata ai rappresentanti o la scheda informativa predisposta per i rappresentanti.

Regola 12, lettera b), REMUE e regola 84, paragrafo 2, lettera e), REMUE

I(l) nomi(e) dei(l) dipendenti(e) non verranno(verrà) pubblicati(o) alla voce «rappresentanti» del Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

#### 2.4.1 Dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro

Articolo 92, paragrafo 3, RMUE e articolo 77, paragrafo 3, RDC

Nel caso di dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro, non si parla di rappresentanza professionale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE. Come tale, la regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMUE, non è applicabile per la ripartizione e la determinazione delle spese in procedimenti *inter partes* (decisione del 03/02/2011, R 0898/2010-1, *MYBEAUTY (fig.) / BEAUTY TV et al.*, § 11 e 12).

La persona fisica o giuridica che è parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio può agire per il tramite dei propri dipendenti. Non è necessario presentare una procura; l'Ufficio può chiedere una procura solo qualora sussista qualche dubbio. Non vi sono altri requisiti da soddisfare, come ad esempio che i dipendenti siano qualificati per rappresentare terzi dinanzi a uffici nazionali.

In genere, l'Ufficio non verificherà se effettivamente vi sia un rapporto di dipendenza nei confronti della parte in causa nel procedimento; tuttavia, l'Ufficio potrà farlo qualora avesse motivo di dubitare dell'esistenza di un rapporto di dipendenza come, ad esempio, qualora venissero comunicati indirizzi diversi o una stessa persona fosse indicata come dipendente di diverse persone giuridiche.

#### 2.4.2 Rappresentanza assunta da dipendenti di una persona giuridica con legami economici

Articolo 92, paragrafo 3, RMUE e articolo 77, paragrafo 3, RDC

I dipendenti di persone giuridiche possono assumere la rappresentanza di altre persone giuridiche, purché tra le due persone giuridiche intercorrano rapporti economici. In tal senso, sussistono rapporti economici quando vi è una dipendenza economica tra due persone giuridiche, ossia quando la parte in causa nel procedimento dipende dal datore di lavoro del dipendente, o viceversa. Tale dipendenza economica può sussistere:

- perché le due persone giuridiche fanno parte del medesimo gruppo, oppure
- perché vi sono meccanismi di controllo della gestione.

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE della Commissione del 25.6.1980 (GU L 195, 29/07/1980, pag. 35) riguardante la trasparenza dei rapporti finanziari tra gli Stati membri e gli enti pubblici, nonché ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 240/96 della Commissione del 31.1.1996 sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 31, 09/02/1996, pag. 2), un'impresa ha rapporti economici con un'altra,

- se detiene più della metà del capitale dell'altra impresa, oppure
- se detiene più della metà dei diritti di voto, o
- se può nominare più della metà dei membri dell'organo direttivo, o
- se ha il diritto di gestire gli affari dell'impresa.

Inoltre, secondo la giurisprudenza sull'articolo 106 del TFUE, sussistono rapporti economici anche quando entrambe le imprese costituiscono un'unità economica all'interno della quale la filiale o la società affiliata non goda di una vera e propria autonomia nel determinare la sua strategia di marketing.

D'altro canto, le condizioni di seguito enunciate non sono sufficienti a stabilire rapporti economici:

- un rapporto in virtù di un contratto di concessione di licenza su un marchio,
- un rapporto contrattuale tra due imprese volto alla reciproca rappresentanza o assistenza legale,
- un semplice rapporto fornitore/cliente, ad esempio basato su un contratto di franchising o di distribuzione esclusiva.

Se un dipendente-rappresentante intende invocare l'esistenza di legami economici, dovrà spuntare la corrispondente sezione del modulo ufficiale, indicando il proprio nome, nonché il nome e l'indirizzo del suo datore di lavoro. Si raccomanda di dare un'indicazione sulla natura del legame economico, a meno che esso non sia evidente dai documenti presentati. Di norma, l'Ufficio non svolgerà indagini al riguardo, a meno che non abbia motivo di dubitare dell'esistenza dei legami economici. In tal caso, l'Ufficio potrà chiedere ulteriori chiarimenti e, ove necessario, ulteriori prove documentali.

## **2.5 Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale si riferisce alla rappresentanza di persone fisiche o giuridiche attraverso altre persone, conformemente al diritto nazionale. Ad esempio, il presidente di una società è il rappresentante legale di tale società.

Inoltre, non vi è alcuna rappresentanza ai sensi della definizione datane nel RMUE quando, secondo la legislazione nazionale applicabile, una persona fisica o giuridica agisca, in particolari circostanze, per il tramite di un rappresentante legale, ad esempio

quando i minori vengono rappresentati dai propri genitori o da un tutore, oppure quando una società viene rappresentata da un liquidatore. In questi casi, la persona firmante deve dimostrare di essere autorizzata a firmare, senza che per questo sia necessario presentare una procura.

Va tenuto presente, tuttavia, che una persona giuridica che si rivolge all'Ufficio dal di fuori del SEE deve essere rappresentata da un mandatario abilitato all'interno del SEE. Tale obbligo esiste in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto concerne l'atto di deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea (la rappresentanza non è richiesta per le domande di rinnovo di marchi dell'Unione europea o di disegni e modelli, o per il deposito di una domanda di consultazione dei fascicoli). Cfr. il paragrafo 3.2.1 in appresso sulle conseguenze della mancata nomina di un rappresentante, quando la rappresentanza è obbligatoria, una volta depositata la domanda di marchio dell'Unione europea.

### **3 Nomina di un rappresentante professionale**

#### **3.1 Condizioni nelle quali la nomina è obbligatoria**

Ferma restando l'eccezione di cui al punto 2.4, la nomina di un rappresentante è obbligatoria per parti in causa in procedimenti dinanzi all'Ufficio che non abbiano domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE. Tale obbligo esiste in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea o disegno e modello comunitario.

Lo stesso vale per le registrazioni internazionali che designano la UE. Per ulteriori informazioni su questo punto, si prega di consultare le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

##### **3.1.1 Domicilio e sede di attività**

Il criterio per la rappresentanza obbligatoria è il domicilio, la sede o lo stabilimento commerciale, non la cittadinanza. Pertanto, ad esempio, un cittadino francese domiciliato in Giappone deve essere rappresentato, mentre un cittadino australiano domiciliato in Belgio non deve esserlo. L'Ufficio verificherà tale criterio rispetto all'indirizzo comunicato. Se la parte in causa nel procedimento dovesse indicare un indirizzo al di fuori del SEE, ma avvalersi di una sede o di uno stabilimento all'interno del SEE, essa dovrà fornire le informazioni e i chiarimenti del caso. Inoltre, l'eventuale corrispondenza con la suddetta parte dovrà essere inviata all'indirizzo sito nel SEE. I criteri relativi alla sede oppure allo stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio non sono ritenuti soddisfatti se la parte in causa nel procedimento ha unicamente una casella postale o un indirizzo di servizio nel SEE, né se il richiedente indica l'indirizzo di un agente con domicilio professionale nel SEE. Una società controllata non costituisce uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo, dal momento che possiede una propria personalità giuridica (decisione del 01/04/2014, R 1969/2013-4, DYNATRACE, § 17-19). Se la parte in causa nel procedimento comunica come proprio indirizzo un indirizzo nell'SEE, l'Ufficio non indagherà ulteriormente, a meno che non vi siano motivi eccezionali che diano adito a dubbi.

Per le persone giuridiche, il domicilio viene stabilito in base all'articolo 65 del TFUE. La sede effettiva o il domicilio principale devono essere siti nel SEE. Non è sufficiente che la legislazione cui è soggetta la società sia quella di uno Stato membro del SEE.

### 3.1.2 Nozione di territorio «nel SEE»

Articolo 92, paragrafo 2, RMUE

In applicazione dell'articolo 92, paragrafo 2, RMUE, il territorio in questione è il territorio del SEE, che comprende l'Unione europea nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

## 3.2 Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di nomina obbligatoria

Articolo 93, paragrafo 1, RMUE

Se una parte in causa in un procedimento dinanzi all'Ufficio (richiedente, titolare, opponente, persona che chiede un annullamento) si dovesse trovare in una delle situazioni contemplate dal punto 3.1, senza aver nominato nella domanda o richiesta un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, oppure se la conformità alla disposizione in materia di rappresentanza dovesse, in un momento successivo, venire a mancare (ad esempio, in caso di ritiro del rappresentante), le conseguenze legali dipenderanno dalla natura del procedimento in questione.

### 3.2.1 Durante la registrazione

Articolo 92, paragrafo 2, RMUE, e Regola 9, paragrafo 3, REMUE

Se la rappresentanza dovesse essere obbligatoria e il richiedente un marchio dell'Unione europea non dovesse designare un mandatario abilitato nel modulo di domanda, l'esaminatore inviterà il richiedente a nominare un mandatario entro il termine di due mesi, nell'ambito della verifica delle condizioni formali di cui alla regola 9, paragrafo 3, REMUE. Se il richiedente non dovesse rispettare la predetta comunicazione, la domanda di marchio dell'Unione europea sarà respinta.

Lo stesso iter viene seguito nel caso in cui la nomina di un rappresentante cessi di esistere durante la procedura di registrazione in un momento successivo qualunque prima dell'effettiva registrazione, ossia anche durante il periodo tra la pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea e la registrazione dello stesso.

Se, nel corso della procedura di registrazione dovesse essere presentata una richiesta specifica («collaterale») per conto del richiedente il marchio dell'Unione europea, come, ad esempio, una richiesta di consultazione di fascicoli, una richiesta di registrazione di una licenza, oppure una richiesta di *restitutio in integrum*, non sarà necessario nominare nuovamente un rappresentante. Tuttavia, in caso di dubbio, l'Ufficio potrà richiedere una procura. In tal caso, l'Ufficio comunicherà con il rappresentante in questione e con il rappresentante per il richiedente l'iscrizione, se diverso.



### 3.2.2 Durante l'opposizione

Per i richiedenti il marchio comunitario si applicano i paragrafi precedenti. La procedura per porre rimedio alle carenze in materia di rappresentanza avrà luogo al di fuori del procedimento di opposizione, che termina con il rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea se il richiedente non rispetta la comunicazione.

Regola 15, paragrafo 2, lettera h, punto (ii) e regola 17, paragrafo 4, REMUE

Per quanto riguarda la parte opponente, eventuali irregolarità in materia di rappresentanza sono motivi validi per ritenere inammissibile l'opposizione. Qualora l'atto di opposizione non riesca a contenere la designazione di un mandatario, l'esaminatore, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, inviterà l'opponente a nominare un mandatario entro il termine di due mesi. A meno che questa condizione non sia soddisfatta entro il termine fissato, l'opposizione sarà respinta in quanto inammissibile (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 2.4.2.6).

In caso di dimissioni del rappresentante, il procedimento prosegue con l'opponente stesso, se quest'ultimo ha domicilio o sede nel SEE. L'altra parte viene informata delle dimissioni del rappresentante. Se la parte il cui rappresentante si è dimesso ha domicilio o sede fuori del SEE, viene inviata una lettera in cui si informa l'interessato che, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, RMUE, le parti che non hanno domicilio né sede principale di attività né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE devono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, in tutti i procedimenti salvo nel deposito di una domanda e che deve essere nominato un nuovo rappresentante entro il termine di due mesi.

In caso contrario l'opposizione sarà respinta in quanto inammissibile.

Se vi è un cambiamento di rappresentante nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio informerà l'altra parte mediante l'invio di copia della lettera e della procura (ove presentata).

### 3.2.3 Annullamento

Regola 37, lettera c), punto (ii), e regola 39, paragrafo 3, REMUE

Nei procedimenti di annullamento, il paragrafo di cui sopra relativo alla parte opponente si applica *mutatis mutandis* alla persona che richieda una dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio dell'Unione europea.

Se il titolare del marchio dell'Unione europea dovesse risultare non più rappresentato, l'esaminatore lo inviterà a nominare un rappresentante. Se tale condizione non dovesse essere soddisfatta, eventuali dichiarazioni procedurali fatte dal titolare del marchio dell'Unione europea non verranno prese in considerazione e la richiesta verrà esaminata in base alle prove in possesso dell'Ufficio. Tuttavia, il marchio dell'Unione europea non viene annullato semplicemente perché il titolare non è più rappresentato dopo la registrazione.

### **3.3 Nomina non obbligatoria di un rappresentante**

Se la parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio non dovesse avere l'obbligo di essere rappresentata, essa può comunque nominare, in qualunque momento, un rappresentante ai sensi dell'articolo 92 o 93, RMUE.

Una volta designato un rappresentante, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con quest'ultimo (v. il punto 4).

### **3.4 Nomina/sostituzione di un rappresentante**

#### **3.4.1 Nomina/sostituzione esplicita**

In genere, il rappresentante viene nominato nel modulo ufficiale dell'Ufficio che avvia la corrispondente procedura, ad esempio il modulo di domanda o il modulo di opposizione. È possibile nominare più rappresentanti (fino a un massimo di due) barrando l'apposita casella «rappresentanti multipli» e fornendo le informazioni richieste per ciascun rappresentante aggiuntivo.

È possibile nominare un rappresentante anche in una comunicazione successiva. Parimenti, è possibile sostituire un rappresentante in qualsiasi momento nel corso del procedimento.

La nomina deve essere inequivocabile.

Si raccomanda vivamente di trasmettere la richiesta di registrazione della nomina di un rappresentante per via elettronica, tramite il sito web dell'Ufficio (*e-records*).

La domanda di registrazione di una nomina deve contenere:

- il numero di registrazione o di domanda di MUE/DMC;
- le generalità del nuovo rappresentante;
- la firma del/i soggetto/i richiedente/i la registrazione.

Quando la domanda non contiene tutte le informazioni sopra richieste, il richiedente la registrazione è invitato a sanare tale irregolarità. La notifica è indirizzata al soggetto che ha presentato la domanda di registrazione della nomina del rappresentante. Se il richiedente la registrazione non provvede a sanare l'irregolarità, l'Ufficio respinge la domanda.

Quando viene nominato un rappresentante, la notifica viene inviata alla parte che ha presentato la domanda di registrazione della nomina, vale a dire al richiedente la registrazione. Le altre parti interessate, compreso il rappresentante precedente in caso di sostituzione se non è il richiedente la registrazione, sono informate della nomina in una comunicazione a parte solo una volta avvenuta la registrazione della nomina.

Se la domanda fa riferimento a più di un procedimento, il richiedente la registrazione deve scegliere, ai fini della domanda, una lingua che sia comune a tutti i procedimenti. In assenza di una lingua comune, è necessario depositare domande di nomina separate. Per ulteriori informazioni sull'uso delle lingue, si rimanda alle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

In assenza di un rappresentante durante il procedimento, una comunicazione inviata in relazione a una specifica procedura (ad esempio, registrazione o opposizione), accompagnata da una procura firmata dalla parte in causa nel procedimento, implica la nomina del rappresentante. Ciò vale anche nel caso in cui venga depositata una procura generale nello stesso modo. Per informazioni sulle procure generali, vedere il punto 5.2.

Se nel procedimento vi è già un rappresentante, il rappresentato deve chiarire se il precedente rappresentante sarà sostituito.

### 3.4.2 Nomina implicita

Domande, richieste ecc. depositate per conto delle parti da un rappresentante (di seguito: il «nuovo» rappresentante) diverso da quello che appare nel nostro registro (di seguito: il «vecchio» rappresentante), saranno inizialmente accettate.

L'Ufficio invierà una lettera al «nuovo» rappresentante invitandolo a confermare la sua designazione entro un mese e avvertendolo che, qualora non risponda entro il termine, l'Ufficio presumerà che non è stato nominato in qualità di rappresentante.

Se il «nuovo» rappresentante conferma la sua nomina, la domanda sarà presa in considerazione e l'Ufficio invierà ulteriori comunicazioni al «nuovo» rappresentante.

Se il «nuovo» rappresentante non risponde entro un mese o se conferma di non essere il «nuovo» rappresentante, il procedimento andrà avanti con il «vecchio» rappresentante. La domanda e la risposta da parte del «nuovo» rappresentante non verranno prese in considerazione e saranno inoltrate al «vecchio» rappresentante unicamente a scopo informativo.

In particolare, quando la domanda porta alla chiusura del procedimento (ritiri/limitazioni) il «nuovo» rappresentante deve confermare la propria nomina come rappresentante in modo che la chiusura del procedimento o la limitazione possano essere accettate. In ogni caso, il procedimento non sarà sospeso.

### 3.4.3 Associazioni di rappresentanti

Regola 76, paragrafo 9, REMUE
-------------------------------

Nel caso di un'associazione di rappresentanti (ad esempio, studi o associazioni di avvocati, mandatarî abilitati o entrambi), anziché nominare i singoli rappresentanti che operano per la suddetta associazione, è possibile nominare l'associazione stessa.

Tale circostanza deve essere manifestata opportunamente, indicando solo il nome dell'associazione di rappresentanti e non i nomi dei singoli rappresentanti che lavorano nell'ambito di tale associazione. L'esperienza ha dimostrato che, in molti casi, vengono fornite informazioni equivocate. In questi casi, l'Ufficio, ove possibile, interpreterà tali informazioni come nomina di un'associazione di rappresentanti con corrispondente conferimento di procura. Tuttavia, ove lo ritenga opportuno, segnalerà l'ambiguità al rappresentante per evitare che si ripeta in futuro.

La nomina di un'associazione si estende automaticamente a qualunque mandatario abilitato che, dopo la nomina iniziale, si unisca all'associazione di rappresentanti. Per

contro, qualsiasi mandatario che lasci l'associazione di rappresentanti cessa automaticamente di essere facoltizzato. Non è necessario, né consigliabile, fornire all'Ufficio informazioni relative ai nomi dei rappresentanti dei quali si compone l'associazione. Tuttavia, si raccomanda vivamente di notificare all'Ufficio eventuali modifiche e informazioni relative ai rappresentanti che lasciano l'associazione. L'Ufficio si riserva il diritto di verificare se un determinato rappresentante effettivamente operi per l'associazione, qualora tale verifica sia giustificata tenuto conto delle circostanze del caso.

Articolo 93, paragrafo 1, RMUE, regola 76, REMUE

La nomina di un'associazione di rappresentanti non costituisce un'eccezione alla regola generale secondo la quale solo i rappresentanti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, possono compiere atti legali dinanzi all'Ufficio per conto di terzi. Pertanto, eventuali domande, richieste o comunicazioni dovranno essere firmate da una persona fisica che possieda tale qualifica. Il rappresentante deve indicare il proprio nome sotto la firma. Può indicare il proprio numero ID individuale, se dato dall'Ufficio, sebbene non sia necessario ottenerlo poiché prevale il numero ID dell'associazione.

#### 3.4.4 Numeri ID

In tutte le comunicazioni e in tutti i moduli inviati all'Ufficio è possibile sostituire, e sarebbe auspicabile farlo, le informazioni riguardanti l'indirizzo e i recapiti per le telecomunicazioni del rappresentante con l'indicazione del nome del rappresentante e del numero identificativo attribuitogli dall'Ufficio. Tali numeri identificativi verranno assegnati non solo al mandatario abilitato iscritto nell'elenco tenuto dall'Ufficio (cfr. supra il punto 2.2), ma anche agli avvocati e alle associazioni di rappresentanti. Inoltre, se i rappresentanti o le associazioni di rappresentanti dovessero avere più indirizzi, verrà attribuito loro un diverso numero identificativo per ciascun indirizzo.

Il numero ID può essere trovato consultando uno qualsiasi dei fascicoli del rappresentante in questione attraverso il nostro sito web: [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu).

## 4 Comunicazione con i rappresentanti

Regola 77, REMUE

Tutte le notifiche o le altre comunicazioni inviate dall'Ufficio al rappresentante debitamente facoltizzato avranno lo stesso effetto che avrebbero avuto se fossero state trasmesse al rappresentato. Analogamente, tutte le comunicazioni inviate all'Ufficio dal rappresentante debitamente facoltizzato avranno lo stesso effetto che avrebbero avuto se fossero state trasmesse dal rappresentato (decisione del 24/11/2011, R 1729/2010-1 *WENDY'S OLD FASHIONED HAMBURGERS (fig.) / WENDYS et al.*, § 21).

Regola 1, paragrafo 1, lettera e), regola 67, paragrafo 2, e regola 76, paragrafo 8, REMUE

Una parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio può nominare rappresentanti multipli, nel qual caso ciascun rappresentante potrà agire congiuntamente o separatamente, a meno che la procura presentata all'Ufficio non disponga

diversamente. L'Ufficio tuttavia, per motivi d'iter procedurale, comunicherà solo con il primo rappresentante citato, salvo nei seguenti casi:

- qualora il richiedente comunichi un indirizzo diverso come indirizzo di servizio, conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera e) dell'REMUE;
- qualora il rappresentante aggiuntivo venga nominato per una specifica procedura collaterale (ad esempio, consultazione di fascicoli o opposizione), nel qual caso l'Ufficio procederà di conseguenza.

Articolo 92, paragrafo 4, RMUE e regola 75, paragrafo 1, REMUE

Se, nel procedimento dinanzi all'Ufficio, vi sono più richiedenti del marchio dell'Unione europea, più opposenti o più parti in causa, deve essere espressamente nominato un rappresentante comune dal richiedente del marchio dell'Unione europea ecc. Qualora il rappresentante comune non abbia nominato un mandatario abilitato, mentre una delle suddette persone, tenuta a nominare un mandatario abilitato, l'abbia fatto, tale rappresentante sarà considerato il rappresentante comune di tutte le suddette parti in causa.

Articoli 92 e 93, RMUE, regola 67, REMUE

Qualora sia stato nominato un rappresentante ai sensi degli articoli 92 e 93, RMUE, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con tale rappresentante.

## 5. Procura

Articoli 92, paragrafo 3, e 93, paragrafo 1, RMUE, e regola 76, REMUE

In linea di principio, i rappresentanti professionali non sono tenuti a depositare una procura ad agire dinanzi all'Ufficio. Tuttavia, qualsiasi rappresentante professionale (avvocato o mandatario abilitato EUIPO iscritto nell'elenco, compresa un'associazione di rappresentanti) che agisca dinanzi all'Ufficio deve depositare una procura da inserire nei fascicoli qualora l'Ufficio lo richieda espressamente oppure ove vi siano più parti nel procedimento in cui il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio, se l'altra parte lo richiede esplicitamente.

In questi casi, l'Ufficio invita il rappresentante a depositare la procura entro un determinato termine (vedere le Direttive, parte A, sezione 1, Mezzi di comunicazione, termini). La lettera avvertirà il rappresentante che, qualora questi non risponda entro il termine, l'Ufficio presumerà che non è stato nominato in qualità di rappresentante e il procedimento proseguirà direttamente con il soggetto rappresentato. Se la rappresentanza dovesse essere obbligatoria, il soggetto rappresentato sarà invitato a designare un nuovo rappresentante e si applicherà il punto 3.2, di cui sopra. Gli atti compiuti dal mandatario, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati come non avvenuti se il soggetto rappresentato non li conferma entro un termine stabilito dall'Ufficio.

È necessario che la parte in causa nel procedimento firmi una procura. Nel caso delle persone giuridiche, essa deve essere firmata da una persona che, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, sia legittimata ad agire per conto della suddetta persona giuridica. L'Ufficio non lo verificherà.

È possibile presentare semplici fotocopie dell'originale firmato. Il documento potrà anche essere trasmesso per telefax. I documenti originali divengono parte integrante del fascicolo e non possono pertanto essere restituiti alla persona che li ha presentati.

Le procure possono essere presentate sotto forma di procure speciali o generali.

## 5.1 Procure speciali

Articolo 93, paragrafo 3, RMUE, e regola 76, paragrafo 1 e regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE

Le procure speciali possono essere conferite utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio ai sensi della regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE. Si deve indicare la procedura cui si riferisce la procura (ad es., «relativa alla domanda di marchio dell'Unione europea numero 12345»). La procura sarà poi estesa a tutti gli atti compiuti durante il periodo del conseguente MUE. Si possono indicare diversi procedimenti.

Le procure speciali, qualora siano presentate utilizzando il modulo reso disponibile dall'Ufficio o il modulo personale del rappresentante, possono contenere restrizioni quanto al loro campo di applicazione.

## 5.2 Procure generali

Articolo 93, paragrafo 1, RMUE, e regola 76, paragrafo 1 e regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE

Una procura generale autorizza il rappresentante, l'associazione di rappresentanti o il dipendente a compiere tutti gli atti in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio, tra cui, senza che tale elenco sia limitativo, il deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e la prosecuzione di tale procedura, la presentazione di opposizioni e di domande di dichiarazione di decadenza o nullità, nonché tutti i procedimenti relativi ai disegni o modelli comunitari registrati e ai marchi internazionali. La procura deve essere depositata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio o un modulo che abbia i medesimi contenuti. La procura deve contemplare tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio e non può contenere restrizioni. Ad esempio, se il testo della procura dovesse riguardare «il deposito di domande di marchio dell'Unione europea e la prosecuzione di tale procedura, difesa compresa», la procura non sarebbe accettabile in quanto non contempla la facoltà di presentare opposizioni e domande di dichiarazione di decadenza o nullità. Se la procura dovesse contenere le suddette restrizioni, essa verrà trattata come procura speciale.

### 5.2.1 Registrazione di procure generali

Dal mese di aprile 2002 e ai sensi della comunicazione n. 2/03 del Presidente dell'Ufficio del 10/02/2003, ai rappresentanti non verrà più rilasciato un numero di procura, né verrà trasmessa alcuna notifica circa il trattamento interno delle procure dopo la ricezione di queste ultime da parte dell'Ufficio. Tuttavia, il fatto che non si rilasci più numeri alle procure non incide sull'attribuzione di numeri identificativi ai rappresentanti inseriti nella banca dati dei rappresentanti.

### **5.3 Conseguenze in caso di procura mancante richiesta espressamente dall'Ufficio**

- a) Se la rappresentanza non è obbligatoria, il procedimento proseguirà con il soggetto rappresentato.
- b) Se la rappresentanza è obbligatoria, si applicherà il punto 3.2 di cui sopra.

## **6 Ritiro della nomina di un rappresentante o di una procura**

Il ritiro o la sostituzione di un rappresentante può risultare da un'azione intrapresa dal rappresentato, dal precedente rappresentante o dal nuovo rappresentante.

### **6.1 Azione intrapresa dal rappresentato**

Regola 79, REMUE

Il rappresentato può, in qualunque momento, revocare, mediante comunicazione scritta e firmata trasmessa all'Ufficio, la nomina di un rappresentante o la procura conferitagli. La revoca di una procura comporta la revoca della nomina del rappresentante.

Regola 76, paragrafo 6, REMUE

Se il rappresentato dovesse comunicare la revoca al suo rappresentante, ma non all'Ufficio, tale revoca non avrà valore in alcun procedimento dinanzi all'Ufficio finché non verrà notificata a quest'ultimo. Se la parte in causa nel procedimento dovesse essere tenuta a farsi rappresentare, si applicherà quanto esposto al punto 3.2 precedente.

### **6.2 Ritiro da parte del rappresentante**

Il rappresentante può dichiarare in qualsiasi momento, con una comunicazione firmata all'Ufficio, che si ritira come rappresentante. La domanda deve indicare il numero del procedimento (ad es. numero del marchio dell'Unione europea/disegno o modello registrato, numero di opposizione, ecc.). Se dovesse dichiarare che, a partire da quel momento, la rappresentanza è assunta da un'altra persona, l'Ufficio prenderà debitamente nota della variazione e corrisponderà con il nuovo rappresentante. Se il rappresentato dovesse essere tenuto a farsi rappresentare, si applicherà quanto esposto al punto 3.2 precedente.

## **7 Decesso o incapacità legale del soggetto rappresentato o rappresentante**

### **7.1 Decesso o incapacità legale del soggetto rappresentato**

Regola 76, paragrafo 7, REMUE

In caso di decesso o di incapacità legale della parte autorizzante, il procedimento prosegue con il rappresentante, a meno che la procura non contenga disposizioni contrarie.

Regola 73, paragrafo 1, lettera a), REMUE

A seconda del procedimento, il rappresentante dovrà richiedere la registrazione di una variazione a beneficio del successore di diritto del rappresentato. Il rappresentante potrà tuttavia richiedere l'interruzione del procedimento. Per ulteriori informazioni sull'interruzione del procedimento di opposizione a causa di decesso o incapacità giuridica, cfr. la parte C, sezione 1, Questioni procedurali.

Per la procedura di insolvenza, una volta designato un liquidatore, quest'ultimo assumerà la capacità di agire per conto della persona in bancarotta e potrà o dovrà, nel caso di rappresentanza obbligatoria, nominare un nuovo rappresentante o confermare la nomina del rappresentante esistente.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di insolvenza, vedere le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, capitolo 5, l'MUE come oggetto di proprietà, Insolvenza o procedure analoghe

### **7.2 Decesso o incapacità legale del rappresentante**

Regola 73, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 3, lettere a-b, REMUE

In caso di decesso o incapacità legale di un rappresentante, il procedimento dinanzi all'Ufficio verrà sospeso. Se l'Ufficio non dovesse essere portato a conoscenza della nomina di un nuovo rappresentante entro tre mesi dall'interruzione, l'Ufficio,

- qualora la rappresentanza non dovesse essere obbligatoria, comunicherà alla parte che autorizza che il procedimento, a partire da quel momento, riprenderà con loro;
- qualora la rappresentanza dovesse essere obbligatoria, comunicherà alla parte che autorizza le conseguenze giuridiche applicabili secondo la natura del procedimento (ad esempio la domanda di marchio dell'Unione europea verrà ritenuta ritirata o l'opposizione sarà rifiutata) se non dovesse essere designato un nuovo rappresentante entro due mesi dalla data di notifica della comunicazione (decisione del 28/09/2007, R 0048/2004-4, *PORTICO / PORTICO*, § 13 e 15).



## Allegato 1

PAESE	Terminologia nazionale per «avvocato»	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli	Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPP. PROF. EUIPO)	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
<b>Austria</b>	Rechtsanwalt	<b>Gli avvocati sono pienamente abilitati</b>	Patentanwalt	I notai possono rappresentare terzi dinanzi al servizio centrale austriaco per la proprietà industriale grazie alla loro qualificazione professionale speciale. Di conseguenza, i notai possono chiedere di essere iscritti nell'elenco dei mandatari abilitati.
<b>Belgio</b>	Avocat, Advocaat, Rechtsanwalt	<b>Gli avvocati sono pienamente abilitati</b> ma una stessa persona non può essere avvocato e, al tempo stesso, mandatario abilitato	In olandese: Merkgemachtigde In francese: Conseil en marques / Conseils en propriété industrielle In tedesco: Patentanwalt	Rientra nel Trattato del Benelux in materia di proprietà intellettuale (articolo 4.1). Chiunque abbia un indirizzo nel territorio del Benelux può rappresentare clienti in materia di proprietà intellettuale. L'abilitazione <b>non è subordinata</b> alla necessità di una qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno <b>cinque anni</b> dinanzi a un servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro.
<b>Bulgaria</b>	Адвокат / Практикуващ Право Advokat / Praktikuvasht Pravo	Gli avvocati <b>non sono abilitati</b>	Spetsialist po targovski marki / Spetsialist po dizayni Специалист по търговски марки / Специалист по дизайни	È necessaria una qualificazione professionale speciale. L'ufficio brevetti bulgaro può certificare che qualcuno ha esercitato come rappresentante per cinque anni.
<b>Croazia</b>	Odvjetnik	Gli avvocati sono pienamente abilitati	Zastupnik Za Žigove	È necessaria una qualificazione professionale speciale. Il «mandatario abilitato» è la persona che ha superato un esame per rappresentanti TM dinanzi all'Ufficio croato.

PAESE	Terminologia nazionale per «avvocato»	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli	Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPP. PROF. EUIPO)	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
<b>Repubblica ceca</b>	Advokát	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>	Patentový zástupce	La Repubblica ceca prevede un esame in due parti. Le persone che hanno superato la parte B (marchi e denominazione di origine) possono esercitare come rappresentanti in questo settore e, di conseguenza, essere iscritte nell'elenco ai sensi dell'articolo 93, RMUE. Gli avvocati specializzati in brevetti, che hanno superato entrambe le parti dell'esame, sono abilitati a rappresentare i richiedenti in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio.
<b>Cipro</b>	Δικηγόρος - Dikigoros	<b>SOLO</b> gli avvocati <b>sono abilitati</b>	nihil	Non pertinente
<b>Danimarca</b>	Advokat	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>	Varemaerkefuldmaegtig	L'abilitazione <b>non è subordinata</b> alla necessità di una qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno <b>cinque anni</b> dinanzi a un servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro.
<b>Estonia</b>	Jurist, Advokaat	Gli avvocati <b>non sono abilitati</b> a meno che non posseggano anche la qualifica di agente di PI	Patendivolinik	L'esame consiste di due parti indipendenti: da un lato, brevetti e modelli di utilità e, dall'altra, marchi, disegni e indicazioni geografiche. Entrambi i tipi di rappresentanti sono «patendivolinik». Le persone che hanno superato solo la parte dell'esame relativa ai brevetti non possono essere iscritte nell'elenco ai sensi dell'articolo 93, RMUE. L'iscrizione nell'elenco è aperta a coloro che hanno superato la parte dell'esame relativa a marchi, disegni industriali e indicazioni geografiche.
<b>Finlandia</b>	Asianajaja, Advokat	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>	In finlandese: Tavaramerkkiasiamies In svedese: Varumaerkesombud	A partire dal 1° luglio 2014 l'ufficio brevetti finlandese rilascerà certificati ai rappresentanti professionali che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 93, paragrafo 2, RMUE, per l'iscrizione nell'elenco dei mandatarie abilitati.

PAESE	Terminologia nazionale per «avvocato»	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli	Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPP. PROF. EUIPO)	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
<b>Francia</b>	Avocat	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b> ma una stessa persona non può essere avvocato e, al tempo stesso, mandatario abilitato	Conseil en Propriété Industrielle marques et modèles ou juriste.	<p>L'INPI mantiene due diversi elenchi: La <b>Liste des Conseils en propriété industrielle</b> e la Liste des Personnes qualifiées en Propriété industrielle.</p> <p>Soltanto coloro che sono iscritti nella «<b>Liste des Conseils en propriété industrielle</b>» sono abilitati a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio brevetti francese. Pertanto solo queste persone hanno il diritto di essere iscritte nell'elenco rapp. prof. EUIPO Tali persone figurano sul certificato comune.</p> <p>Un «Conseil en PI» è la persona che lavora per un'associazione (Cabinet). La «Personne qualifiée en PI» è la persona che lavora per una società privata (ad es. nell'ufficio marchi). Queste persone passano automaticamente da un elenco all'altro in Francia.</p> <p>Dal momento che la «personne qualifiée» ha acquisito le stesse qualificazioni professionali dei «Conseils», ha diritto a richiedere l'iscrizione nel nostro elenco, ma deve presentare un certificato personale firmato dal direttore degli affari giuridici e internazionali</p>
<b>Germania</b>	Rechtsanwalt	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>	Patentanwalt	Un «Patentassessor» non è abilitato ad agire come rappresentante professionale. Egli può agire come dipendente-rappresentante.
<b>Grecia</b>	Δικηγόρος - Dikigoros	<b>SOLO</b> gli avvocati <b>sono abilitati</b>	nihil	Non pertinente
<b>Ungheria</b>	Ügyvéd	Gli assessori giuridici non sono autorizzati a esercitare come avvocati in procedimenti relativi a questioni di proprietà industriale. Di conseguenza, non possono essere iscritti nell'elenco rapp. prof. EUIPO	Szabadalmi ügyvivő	<p>Per essere un mandatario specializzato in brevetti occorre una qualificazione professionale speciale. I mandatarî specializzati in brevetti sono autorizzati a rappresentare clienti in tutti i procedimenti dinanzi l'Ufficio.</p> <p>I notai non sono autorizzati a esercitare come avvocati in procedimenti relativi a questioni di proprietà industriale. Di conseguenza, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco rapp. prof. EUIPO</p>

PAESE	Terminologia nazionale per «avvocato»	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli	Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPPR. PROF. EUIPO)	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
<b>Irlanda</b>	Barrister, Solicitor	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>	Trade Mark Agent	La persona deve essere iscritta nel registro degli agenti TM
<b>Islanda</b>	Lögfræðingur Lögmaður Héraðsdómslögmaður Hæstaréttarlögmaður	Entrambe le legislazioni, sia quella sui marchi sia quella sui disegni e modelli, contengono disposizioni relative alla rappresentanza di richiedenti stranieri (cfr. articolo 35 della legge n. 45/1997 in materia di marchi e l'articolo 47 della legge n. 46/2001 in materia di disegni e modelli della repubblica d'Islanda).  Non sussistono tuttavia leggi o regolamenti recanti obblighi relativamente a istruzione, esperienza o qualifiche specifiche di rappresentanti e/o agenti.	Umboðsmaður	Non sono richieste qualifiche specifiche; tuttavia, di norma i rappresentanti e/o agenti sono mandatari europei in materia di brevetti o rappresentanti di società specializzate i cui dipendenti hanno acquisito competenze ed esperienza in questioni relative a brevetti, marchi, disegni e modelli.  Persona la cui qualifica professionale che la abilita a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni relative a marchi e/o disegni e modelli dinanzi all'ufficio islandese dei brevetti è riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti di detto Stato e non subordinata al requisito di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.
<b>Italia</b>	Avvocato	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>	Consulenti abilitati/Consulenti in Proprietà Industriale	La persona deve essere iscritta nel registro dei «consulenti in proprietà industriale» («Albo») tenuto dal consiglio dell'ordine e il registro deve essere comunicato all'Ufficio italiano brevetti e marchi («UIBM»).
<b>Lettonia</b>	Advokāts	<b>Gli avvocati possono rappresentare solo</b> clienti la cui <b>residenza permanente è nell'Unione europea.</b> I clienti la cui residenza permanente non è nell'Unione europea devono essere rappresentati da un mandatario abilitato	Patentu pīlvarotais / Preču zīmju agents / Profesionāls patentpīlvarotais	Vi è un esame sui marchi. I clienti la cui residenza permanente non è nell'Unione europea devono essere rappresentati da un mandatario abilitato. I notai non possono agire come rappresentanti di diritto.

PAESE	Terminologia nazionale per «avvocato»	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli	Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPPR. PROF. EUIPO)	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Liechtenstein	Rechtsanwalt	<b>Gli avvocati sono pienamente abilitati.</b>	Patentanwalt	È richiesta una qualifica professionale specifica.
Lituania	Advokatas	<b>Gli avvocati possono rappresentare solo</b> clienti la cui <b>residenza permanente è nell'Unione europea.</b> I clienti la cui residenza permanente non è nell'Unione europea devono essere rappresentati da un mandatario abilitato	Patentinis patikėtinis.	I clienti la cui residenza permanente non è nell'Unione europea devono essere rappresentati da un mandatario abilitato. I notai non possono agire come rappresentanti di diritto.
Lussemburgo	Avocat / Rechtsanwalt	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b> ma una stessa persona non può essere avvocato e, al tempo stesso, mandatario abilitato	In francese: Conseil en marques / Conseils en propriété industrielle In tedesco: Patentanwalt	Rientra nel Trattato del Benelux in materia di proprietà intellettuale (articolo 4.1). Chiunque abbia un indirizzo nel territorio del Benelux può rappresentare clienti in materia di proprietà intellettuale. L'abilitazione <b>non è subordinata</b> alla necessità di una qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno <b>cinque anni</b> dinanzi a un servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro.
Malta	Avukat, Prokurator Legali	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>		Chiunque abbia una formazione giuridica, tra cui i notai, può esercitare come agente di marchio. Non è richiesta l'attestazione di qualificazione di avvocato che esercita da agente di marchi.

PAESE	Terminologia nazionale per «avvocato»	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli	Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPP. PROF. EUIPO)	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
<b>Norvegia</b>	Advokat, Advokatfullmektig	Gli avvocati sono pienamente abilitati.  Se l'avvocato esercita in qualità di procuratore legale, la procura non è necessaria.  Se l'avvocato esercita in qualità di dipendente di una società è necessaria la procura, anche nel caso in cui detto dipendente sia un procuratore legale.	n/a	L'abilitazione non è subordinata al possesso di qualifiche professionali specifiche: i richiedenti l'iscrizione nell'albo devono avere esercitato periodicamente in qualità di legali o mandatari abilitati per almeno cinque anni dinanzi a un ufficio centrale di proprietà intellettuale.
<b>Polonia</b>	Adwokat, radca prawny	Gli avvocati <b>non sono pienamente abilitati</b> . L'avvocato può esercitare come rappresentante solo in procedimenti di opposizione e annullamento (nullità)	Rzecznik Patentowy	Il rappresentante deve essere iscritto nell'elenco degli avvocati specializzati in brevetti tenuto dall'ufficio brevetti polacco. In Polonia, per qualsiasi procedimento diverso dal procedimento di opposizione e annullamento si deve nominare un avvocato specializzato in marchi. Gli avvocati specializzati in marchi devono aver superato gli esami del caso.
<b>Portogallo</b>	Advogado	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>	Agente Oficial da Propriedade Industrial	5 anni di esperienza o qualificazioni speciali Un notaio non è un avvocato e, pertanto, può chiedere di essere iscritto nell'elenco
<b>Romania</b>	Avocat	Gli avvocati <b>non sono pienamente abilitati</b>	Consilier în proprietate industrială	In Romania esistono tre elenchi. I rappresentanti sono tenuti a possedere qualificazioni speciali o cinque anni di esperienza e devono essere membri di una camera nazionale. Per essere un mandatario abilitato occorre una qualificazione professionale speciale.
<b>Slovacchia</b>	Advokát, Komerčný Právnik	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>	Patentový zástupca	In Slovacchia, gli avvocati («advokat») iscritti all'associazione slovacca BAR possono esercitare come rappresentanti dinanzi al servizio per la proprietà industriale della Repubblica Slovacca.

PAESE	Terminologia nazionale per «avvocato»	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli	Terminologia nazionale per persone con qualificazione speciale – Avvocato specializzato in brevetti/marchi/disegni o modelli (il RAPP. PROF. EUIPO)	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
<b>Slovenia</b>	Odvetnik	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>	Patentni zastopnik	Gli avvocati che non sono iscritti nel registro sloveno come agenti di brevetti/marchi non sono abilitati a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio. I notai non sono abilitati per diritto.
<b>Spagna</b>	Abogado	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati.</b>	Agente Oficial de la Propiedad Industrial	L'iscrizione nell'elenco è subordinata a un esame
<b>Svezia</b>	Advokat	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>	Patentombud	L'abilitazione <b>non è subordinata</b> alla necessità di una qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno <b>cinque anni</b> dinanzi a un servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro.
<b>Paesi Bassi</b>	Advocaat	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b> ma una stessa persona non può essere avvocato e, al tempo stesso, mandatario abilitato	Merkengemachtigde	Rientra nel Trattato del Benelux in materia di proprietà intellettuale (articolo 4.1). Chiunque abbia un indirizzo nel territorio del Benelux può rappresentare clienti in materia di proprietà intellettuale. L'abilitazione <b>non è subordinata</b> alla necessità di una qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti professionali per almeno <b>cinque anni</b> dinanzi a un servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro.
<b>Regno Unito</b>	Barrister, Solicitor, Registered Trade Mark Attorney	Gli avvocati <b>sono pienamente abilitati</b>	Registered Trade Mark Attorney	Dopo un esame.

## Allegato 2

L'elenco che segue indica i paesi in cui esiste un titolo per chi è abilitato a rappresentare esclusivamente in materia di disegni o modelli. Se il paese non è nell'elenco vuol dire che il relativo diritto si estende anche in materia di marchi, e quindi la persona abilitata non figurerebbe nell'elenco speciale per i disegni o modelli.

<b>PAESE</b>	<b>Avvocato specializzato in disegni o modelli</b>
<b>Belgio</b>	Modellengemachtigde, Conseil en modèles
<b>Repubblica ceca</b>	Patentový zástupce (stessa denominazione di agente di marchi)
<b>Danimarca</b>	Varemaerkefuldmaegtig
<b>Estonia</b>	Patendivolinik
<b>Finlandia</b>	Mallioikeusasiamies/ Mönsterrättsombud
<b>Irlanda</b>	Registered Patent Agent
<b>Italia</b>	Consulente in brevetti
<b>Lettonia</b>	Patentpilnvarotais dizainparaugu lietās
<b>Lussemburgo</b>	Conseil en Propriété Industrielle
<b>Romania</b>	Consilier de proprietate industrială
<b>Paesi Bassi</b>	Modellengemachtigde
<b>Regno Unito</b>	Registered Patent Agent